



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Prot. N.ro 915 /2020

OGGETTO: **Integrazione e modifica** delle misure organizzative urgenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia (art. 2 Decreto Legge 08 marzo 2020, n.ro 11).

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto il Decreto Legge 08 marzo 2020, n.ro 11, recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*" e, in particolare, l'art. 2, 2° comma, lett. c) che demanda ai capi degli uffici giudiziari il compito di regolamentare l'accesso ai servizi e di adottare ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento, in ragione della possibile diffusione del contagio da COVID-19.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020, relativo ad "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020, afferente ad "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*".

Viste le "*Linee-Guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge 24 marzo 1958, n.ro 195*" del Consiglio superiore della magistratura (Pratica n.ro 186/VV/2020, delibera 5 marzo 2020).

Viste le Direttive emanate in data 04 marzo 2020 e, da ultimo, in data 16 marzo 2020, a firma congiunta dei Direttori generali del personale dei Dipartimenti di questo Ministero e del Direttore Generale degli Archivi notarili, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.ro 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".



Richiamati i pregressi provvedimenti assunti di concerto con il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme nelle date del 25, 26 e 28 febbraio 2020, nonché il provvedimento n.ro **851/2020** di prot., emesso da quest'ufficio in data 11 marzo 2020 e relativo all'adozione di misure organizzative urgenti ed il provvedimento n.ro **905/2020** di prot., depositato in data 18 marzo 2020 ed afferente all'individuazione dei settori e delle attività indifferibili da assicurare con i "Presidi" e direttive per l'attività da svolgere in *Smart Working* (c.d. "lavoro agile").

Ritenuto che, in ragione dell'emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.ro 18, occorra integrare e modificare in alcuni punti il provvedimento n.ro **851/2020** di prot., emesso da quest'ufficio in data 11 marzo 2020.

Considerato che, a norma dell'art. 83, comma secondo, decreto-legge 17 marzo 2020, n.ro 18, *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto"*.

Evidenziato che, ai sensi del primo comma della medesima norma, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, fatto salvo il regime in deroga previsto al successivo terzo comma della disposizione citata¹.

¹ "3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

- a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
- b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente



Rilevato che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del secondo comma del citato articolo 83, sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Ritenuto che il provvedimento n.ro **851/2020** di prot., emesso da quest'ufficio in data 11 marzo 2020, limitativo dell'accesso agli uffici della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, con specifico riferimento a ciascuno degli uffici e servizi, originariamente valido sino alla data del 31 marzo 2020, debba essere prorogato sino alla data del **15 aprile 2020**, fatta salva eventuale ulteriore proroga che si dovesse rendere necessaria in ragione della persistente emergenza epidemiologica.

Evidenziato che, per le vie brevi, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme ha rappresentato l'opportunità di prevedere che le negoziazioni assistite e le richieste urgenti per l'apertura di un'amministrazione di sostegno possano essere inviate, con modalità di ricezione di confermata lettura, oltre che per posta elettronica ordinaria (P.E.O.) all'indirizzo procura.lameziaterme@giustizia.it, anche a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e che detta richiesta debba trovare opportuno accoglimento, potendo i predetti atti, nelle more dell'evasione di richiesta già inoltrata ai competenti uffici ministeriali per l'attivazione di una nuova P.E.C., all'indirizzo della P.E.C. penale: penale.procura.lameziaterme@giustiziacert.it

Tanto presso e ritenuto, ad integrazione e parziale modifica del provvedimento n.ro **851/2020** di prot., emesso da quest'ufficio in data 11 marzo 2020,

DISPONE

1.- Il provvedimento n.ro **851/2020** di prot., emesso da quest'ufficio in data 11 marzo 2020, recante limitazione all'accesso agli uffici della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, con specifico riferimento a ciascuno degli uffici e servizi, originariamente valido sino alla data del 31 marzo 2020, ha validità sino alla data del **15 aprile 2020**, fatta salva eventuale ulteriore proroga che si dovesse rendere necessaria in ragione della persistente emergenza epidemiologica.

2.- Ogni riferimento al rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti penali contenuto nel citato provvedimento, deve intendersi riferito al periodo **dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020** ed a data successiva al 15 aprile 2020, fatto salvo il regime di trattazione in deroga previsto al successivo terzo comma dell'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n.ro 18 e di cui alla nota (1).

la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
- c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.



3.- Il riferimento alla sospensione del decorso dei termini, contenuto nel provvedimento n.ro **851/2020** di prot., deve intendersi integrato e sostituito da quanto previsto all'art. 83, comma secondo, decreto-legge 17 marzo 2020, n.ro 18, per cui "*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto*". Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini, ai sensi del secondo comma del citato articolo 83, sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

4.- Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n.ro 18, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 dell'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n.ro 18, agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

5.- Le negoziazioni assistite e le richieste urgenti per l'apertura di un'amministrazione di sostegno possono essere inviate, con modalità di ricezione di confermata lettura, oltre che per posta elettronica ordinaria all'indirizzo procura.lameziaterme@giustizia.it, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo della P.E.C. penale: penale.procura.lameziaterme@giustiziacert.it.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e validità sino al **15 aprile 2020**, salvo eventuali proroghe.

Si comunichi:

- Ai Sigg. Magistrati;
- Al Personale amministrativo;
- Ai Sigg. Comandanti, Dirigenti e Responsabili degli Organismi apicali di Polizia Giudiziaria nel Circondario di Lamezia Terme, anche per il successivo inoltrare



alle proprie articolazioni e Superiori Uffici, nonché delle Aliquote in forza alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso l'Ufficio di Procura;

- Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro;
- Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro;
- Al Sig. Prefetto di Catanzaro;
- Al Sig. Presidente del Tribunale di Lamezia Terme;
- Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;
- Al Sig. Presidente della Camera Penale di Lamezia Terme;
- Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Catanzaro, Vibo Valentia, Crotona, Cosenza, Paola, Castrovillari;
- All'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Calabria.

Si pubblichi sul sito WEB istituzionale della Procura della Repubblica di Lamezia Terme e, per estratto, con particolare visibilità.

Lamezia Terme, 18 marzo 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
SALVATORE M. CURCIO